



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 168 del 29 ottobre 2020

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione. Esclusioni e limitazioni

Art. 3 – Contingenti di posti a tempo parziale

Art. 4 – Procedura di trasformazione del rapporto – Decorrenze

Art. 5 – Contratto individuale di lavoro

Art. 6 – Orario di lavoro e tipologie

Art. 7 – Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 8 – Formazione

Art. 9 – Lavoro aggiuntivo/straordinario

Art. 10 – Rientro a tempo pieno

Art. 11 – Norme finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di trasformazione del rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, in attuazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Art. 2 – Ambito di applicazione. Esclusioni e limitazioni

1. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere attivati nei confronti dei dipendenti comunali a tempo indeterminato, in considerazione delle esigenze organizzative dell'Ente, quali ad esempio il livello di sostenibilità dei servizi, la fungibilità del profilo professionale, la consistenza dell'organico del servizio di assegnazione del dipendente, la concreta possibilità di sostituzione del medesimo. Nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 81/2015, i dipendenti hanno diritto alla trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale.

2. E' escluso da ogni forma di rapporto a tempo parziale:

- il personale assunto con contratto da dirigente;
- il personale incaricato di responsabilità di posizione organizzativa. La/il titolare della stessa può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli;
- il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
- il personale di Polizia Municipale ed il personale Educativo. Per tali profili la trasformazione potrà essere ammessa solo per motivi di salute, debitamente documentati.

3. Limitazioni:

PERSONALE DI CATEGORIA D: il personale inquadrato nei profili di categoria D non potrà chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time nella tipologia di 18 ore settimanali pari al 50% della prestazione lavorativa (o percentuale maggiore), per lo svolgimento della libera professione, potendosi ravvisare profili d'incompatibilità o di conflitto di interesse con le attività dell'ufficio. Si ammette la tipologia per motivi personali/familiari e di salute. Tutte queste tipologie devono essere documentate.

4. Restano salvi i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 3 – Contingenti di posti a tempo parziale

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all'unità, con esclusione del personale incaricato di posizione organizzativa, così come previsto dall'art. 53, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Enti Locali del 21 maggio 2018.

2. E' possibile, in caso di domande eccedenti il limite del 25%, elevare il contingente di un ulteriore 10% massimo, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 8, del CCNL del 21/05/2018. In tali casi le domande sono presentate senza limiti temporali.

In caso di domande eccedenti il limite fissato dai precedenti commi, sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate in ordine di priorità:

- a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015;
- b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
- c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
- d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi

terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 81/2015, come previsto dall'art. 53, comma 10, del CCNL 18/05/2018. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l'Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente.

Art. 4 – Procedura di trasformazione del rapporto – Decorrenze

1. Le/i dipendenti a tempo indeterminato, in possesso di un'anzianità di servizio presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno di almeno 6 mesi, interessate/i alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale che comporta variazione della percentuale di prestazione lavorativa già autorizzata, dovranno presentare specifica istanza motivata, entro i termini di giugno e dicembre di ogni anno, ad eccezione delle richieste di part-time per i mesi estivi, che potranno essere presentate solo alla scadenza di dicembre.

2. Le decorrenze dei contratti sono:

1° febbraio per chi presenta domanda a dicembre;

1° agosto per chi presenta domanda a giugno.

3. La domanda di trasformazione viene presentata al Responsabile del Servizio di appartenenza e al Servizio Affari Generali e Legali.

Nella domanda dovrà essere indicato:

- la data da cui si chiede la trasformazione;
- la tipologia di part-time;
- l'articolazione dell'orario;
- l'eventuale attività di lavoro per il cui esercizio viene richiesto il tempo parziale.

4. Il Responsabile del Servizio presso il quale il dipendente presta servizio esprime il proprio parere in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle esigenze organizzative proprie della struttura o all'eventuale presenza di conflitto di interessi con l'attività prestata per il Comune, nel caso di richiesta di tempo parziale per l'esercizio di un'altra attività, e agli orari di lavoro richiesti. A tale riguardo il Responsabile può:

- a. esprimere parere favorevole;
- b. esprimere parere favorevole, ma con tipologia o articolazione di orario diversa da quella proposta dal dipendente. In tal caso dovrà essere individuata, sentito il lavoratore, una diversa soluzione, comunque nell'ambito delle previsioni del presente Regolamento, da comunicare successivamente al Servizio Affari Generali e Legali;
- c. esprimere parere favorevole, ma autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro con una decorrenza diversa o solo per un periodo determinato o per un periodo di tempo diverso da quello richiesto dal dipendente;
- d. esprimere parere negativo, adeguatamente motivato in relazione al caso concreto, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione ed alle esigenze organizzative proprie della struttura;
- e. esprimere parere negativo per incompatibilità o conflitto di interessi con l'attività prestata per il Comune, nel caso di richiesta di tempo parziale per l'esercizio di un'altra attività.

5. Il Servizio Affari Generali e Legali nega la trasformazione in caso di:

- domanda presentata fuori termine;
- superamento dei contingenti;

- domanda presentata da personale in servizio con anzianità nel Comune di Figline e Incisa Valdarno inferiore a sei mesi;
- parere del Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente che attesti una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità o pregiudizio alla funzionalità dell'Ente.

Art. 5 – Contratto individuale di lavoro

1. Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale deve contenere una chiara indicazione della data d'inizio, della durata della prestazione lavorativa, nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
2. Il tipo di articolazione della prestazione part-time e la sua distribuzione devono essere concordati tra la/il dipendente interessata/o e il Responsabile della struttura di assegnazione; l'accordo tra le due parti diventa pertanto un momento necessario al fine di armonizzare le esigenze personali del richiedente con quelle del servizio.

Art. 6 – Orario di lavoro e tipologie

1. Le tipologie di articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono quelle consentite dal CCNL:

part-time orizzontale, part-time verticale su base settimanale, mensile e annuale e part-time cosiddetto "misto", vale a dire una combinazione dei primi due.

2. La durata della prestazione lavorativa su base settimanale del personale a tempo parziale può essere di 18, 20, 24, 25, 30 o 33 ore. I profili orari sono i seguenti:

- 6 ore per 3 giorni = 18 ore
- 9 ore per 2 giorni = 18 ore
- 3 ore per 6 giorni = 18 ore
- 5 ore per 4 giorni = 20 ore
- 4 ore per 5 giorni = 20 ore
- 4 ore per 6 giorni = 24 ore
- 6 ore per 4 giorni = 24 ore
- 5 ore per 5 giorni = 25 ore
- 6 ore per 5 giorni = 30 ore
- 5 ore per 6 giorni = 30 ore
- 6 ore per 4 giorni e 9 ore per 1 giorno = 33 ore

3. Per quanto riguarda la tipologia di part-time verticale la durata della prestazione lavorativa su base annua può essere di 11, 10 o 9 mesi.

4. E' consentita una diversa articolazione oraria rispetto a quella declinata nei commi 2 e 3 in relazione alle esigenze di servizio.

5. Sono fatte salve le diverse articolazioni in essere per i/le lavoratori/trici che già ne usufruiscono o quelle richieste e autorizzate antecedentemente la data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per svolgere un'altra attività, la percentuale di tempo parziale lavorata non potrà essere superiore al 50%.

7. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica di norma il medesimo regime dell'orario di lavoro e degli istituti connessi, previsti per il personale a tempo pieno. In particolare si applica la flessibilità in entrata ed in uscita. Con accordo fra le parti può essere prolungata la flessibilità in entrata.

8. Alle domande di part-time per i mesi estivi può essere destinata una percentuale massima del 2% dei posti del personale in servizio al 31/12 di ciascun anno, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando la valutazione sulla compatibilità organizzativa.

Dovrà inoltre essere garantita una rotazione nella concessione di questa tipologia di part-time nel caso di più dipendenti interessati.

La possibilità di fruire di un periodo di ferie senza soluzione di continuità rispetto al periodo di part-time sarà subordinata alle esigenze del servizio.

Art. 7 – Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Modifiche della tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale, misto) della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, nell'ambito della stessa percentuale, possono essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla trasformazione del rapporto di lavoro.
2. Tali modifiche al contratto individuale di lavoro sono sottoscritte dalla/dal dipendente e dal responsabile e trasmesse al Servizio Affari Generali e Legali per la relativa presa d'atto e non comportano variazione nella scadenza del contratto.

Art. 8 – Formazione

1. Il personale con rapporto di lavoro part-time ha diritto di accedere alle iniziative formative programmate dall'Ente al pari del personale a tempo pieno.
2. Nel caso non fosse possibile conciliare l'attività formativa con l'articolazione oraria delle/dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, le/gli stesse/i sono autorizzate/i a partecipare ai corsi formativi, anche se tenuti al di fuori dell'articolazione oraria stabilita. In tal caso le/i dipendenti concordano con il loro Responsabile di struttura le modalità di recupero delle ore eventualmente dedicate alla formazione professionale svolte al di fuori dell'articolazione oraria.

Art. 9 – Lavoro aggiuntivo/straordinario

1. In casi eccezionali di particolare necessità organizzative, il Responsabile può richiedere al personale con rapporto di lavoro a part-time la prestazione di lavoro aggiuntivo o straordinario secondo le modalità previste dal CCNL vigente.

Art. 10 – Rientro a tempo pieno

1. La/Il dipendente con rapporto di lavoro trasformato a tempo parziale ha diritto di ottenere il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione del rapporto. La domanda deve essere presentata con un preavviso di 60 giorni dalla data di rientro a tempo pieno.
2. La trasformazione può avvenire anche prima della scadenza del biennio, su richiesta della/del dipendente, previo parere favorevole del Responsabile della struttura di assegnazione. Il ritorno a tempo pieno avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta.
3. Le/I dipendenti assunte/i con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
4. L'accoglimento della richiesta dei commi precedenti può comportare l'adozione di provvedimenti di mobilità interna, motivata da esigenze di tipo organizzativo.

Art. 11 – Norme finali

1. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.